

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ABALA LITE ONLUS"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Denominazione e sede

E' costituita l'associazione denominata "ABALA LITE ONLUS", ai sensi del Decreto legislativo 4 dicembre 1977 n. 460.

L'Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di Onlus (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l'Associazione intenderà adottare.

L'Associazione ha sede in Borgaro Torinese (To), Cap 10071 Via A, Diaz n. 15

Articolo 2

Statuto e Regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, dal Regolamento e dalle vigenti norme di Legge in materia. Il Regolamento verrà elaborato e deliberato nella prima riunione che terrà il Consiglio Direttivo neo eletto, per poi essere trasmesso all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione.

L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

L'associazione è disciplinata dagli art. 36 e segg. del codice civile nonché dallo statuto allegato che fa parte integrante del presente Atto costitutivo ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 - Riguardante la disciplina delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale in acronimo ONLUS -, e dal Regolamento.

Lo Statuto è ispirato ai principi costituzionali ed ai criteri di trasparenza amministrativa per favorire la partecipazione dei Soci.

Il Regolamento, che disciplina la vita democratica e la gestione, verrà elaborato e deliberato nella prima riunione che terrà il Consiglio Direttivo neo eletto, per poi essere trasmesso all'Assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione

Articolo 3

Efficacia dello statuto

Lo Statuto definisce i diritti e i doveri dei Soci, gli articoli nella loro interezza sono le regole fondamentali per l'attività e la vita democratica dell'Associazione.

Articolo 4

Modifica dello statuto

Il presente statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, può essere modificato convocando un'Assemblea Straordinaria con preavviso, allegando le proposte presentate, di almeno 15 giorni. Le modifiche dovranno essere approvate con la maggioranza prevista dall'art.29 del presente Statuto; le proposte per essere ammesse al voto non dovranno modificare i postulati di assenza di fini di lucro e della democraticità dell'Associazione.





Articolo 5

Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole delle leggi in materia e del codice civile.

TITOLO II

FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6

Scopi e Durata

L'Associazione non si prefigge scopi di lucro e persegue il fine della solidarietà sociale. Vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria. Eventuali avanzi di gestione devono essere reinvestiti in attività istituzionali previste dal presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, con la maggioranza di voti prevista dall'art.29.

Articolo 7

Finalità nel settore di operatività

L'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, esercitando la propria attività nei settori: formazione, istruzione, tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 460/97.

In particolare l'Associazione, a titolo esemplificativo, si propone di:

- 1- promuovere progetti di sviluppo socio-economico, in particolare in aree rurali con popolazione e comunità marginalizzate, anche in paesi fuori dal territorio nazionale, ad esempio l'Africa;
- 2 -promuovere attività formative e informative per favorire lo sviluppo di una cultura rurale che razionalizzi e utilizzi le risorse del territorio, salvaguardando gli equilibri ambientali;
- 3 -promuovere economia di comunità in grado di produrre reddito annuo tali da consentire autonomia e possibilità di sviluppo;
- 4 -realizzare una rete di solidarietà con associazioni per valorizzare le esperienze;
- 5 -realizzare collaborazioni tecnico-scientifiche utili ai punti 1) e 2) ;
- 6 -realizzare iniziative per reperire risorse a sostegno dei progetti.

L'Associazione non potrà compiere attività diverse da quelle istituzionali sopraelencate, ad eccezione delle attività accessorie, che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, e direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10, comma 5 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460.

Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente saranno disciplinati dal Regolamento che sarà approvato dall'Assemblea dei soci.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà aderire o associarsi ad enti privati purché lo Statuto di quest'ultimi non sia in contrasto con il proprio e con quanto previsto dalla legge.



R. 20151

Articolo 8

Ambito di intervento e delegazioni regionali

L'associazione opera in Italia e fuori dal territorio nazionale. Potrà inoltre creare su tutto il territorio nazionale delle delegazioni regionali rappresentate da uno o più delegati

La costituzione di delegazioni regionali è proposta dal Consiglio Direttivo dell'Associazione e deliberata dall'Assemblea dei Soci con la maggioranza prevista all'art.29.

TITOLO III

- SOCI

Articolo 9

Ammissione Soci

Possono aderire all'associazione tutti coloro che condividono Statuto. L'ammissione all'Associazione è deliberata, con la maggioranza prevista all'articolo 29, dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio.

La richiesta di adesione dovrà essere presentata compilando il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo in occasione della prima assemblea.

Articolo 10

Diritti dei Soci

Tutti i soci hanno il diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- essere debitamente informati per poter partecipare in modo propositivo alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate;
- esercitare l'elettorato attivo e passivo per la nomina del Direttivo dell'Associazione.

Articolo 11

Doveri dei Soci

Tutti i Soci hanno il dovere di:

- svolgere la propria attività in modo volontario e gratuito;
- caratterizzare il loro comportamento, all'interno e all'esterno dell'Associazione, con spirito di solidarietà, correttezza, buona fede, onestà e rigore morale;
- di osservare la forma e lo spirito dello Statuto e del Regolamenti;
- di rispettare le decisioni degli organismi statutari dell'Associazione;
- corrispondere con puntualità le quote associative, che non sono né trasmissibili né rivalutabili.

Articolo 12

Recesso e decadenza Soci

La qualifica di socio è permanente e si perde solamente per dimissioni volontarie, decadenza, decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. La decadenza è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e del regolamento, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o

alla credibilità e all'immagine dell'Associazione.

La decadenza è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al socio interessato.

Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 10 giorni dalla data di comunicazione della decadenza; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea che dovrà essere convocata entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.

La perdita, per qualsiasi ragione, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.



TITOLO IV GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 13

Indicazioni degli organi sociali

Sono Organi dell'associazione: l'Assemblea dei Soci, Il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Articolo 14

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è composta da tutti i soci registrati al momento della convocazione, è presieduta dal Presidente dell'associazione. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria e si può tenere in prima o seconda convocazione. La prima e la seconda convocazione possono essere fissate anche nello stesso giorno, purché decorrano due ore fra la prima e la seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta:

- che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
- quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci registrati.
- La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 giorni prima della data della riunione mediante invio di lettera (anche e-mail), e l'affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'avviso di convocazione deve contenere in maniera chiara il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative, si esprimono ; con un solo voto che conta per uno.

E' ammesso l'intervento e il voto per delega che può essere conferito solo per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, per alzata di mano, tranne quelle riguardanti l'elezione degli organismi, i casi riguardanti singole persone, che saranno a voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti

in sede ordinaria:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- approvare il piano di lavoro e il preventivo di bilancio dell'anno in corso;

- eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti da un minimo di 3 a un massimo di 7;
- deliberare sull'accettazione di nuovi Soci, sull'aggiornamento del registro Soci;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;
- deliberare sulla decadenza di Soci in casi diversi dalle dimissioni o dal decesso;
- La convocazione dell'assemblea deve contenere: il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno la prima convocazione deve contenere la seconda convocazione che può avvenire entro ventiquattro ore dalla prima.

In sede straordinaria:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.
- La convocazione dell'assemblea deve contenere: il luogo, la data, l'orario e l'ordine del giorno la prima convocazione deve contenere la seconda convocazione che può avvenire entro ventiquattro ore dalla prima.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente e verbalizzata dal Segretario, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci registrati, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti; essa delibera validamente, sia in prima che L'Assemblea Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e verbalizzata dal Segretario. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti, in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, sono pubblicizzati ai soci con l'esposizione, per 5 giorni dopo l'approvazione, nei locali in cui vengono svolte le attività associative, e inviate direttamente ai Soci con posta elettronica .

A queste Assemblee partecipano a pieno titolo, ove siano costituite, le delegazioni regionali.

Articolo 15

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è stato definito il giorno della costituzione dell'Associazione e dura in carica tre anni. A seguire sarà l'Assemblea ordinaria dei soci, opportunamente convocata, a scegliere, tramite votazione segreta, fra i propri soci da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri i componenti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni.

I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti. Qualora

Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo provvedendo alla convocazione, vigila e garantisce l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza che deve essere motivata, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo entro trenta giorni.

Il Presidente stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici ordinari e straordinari necessari al funzionamento dell'associazione; è inoltre autorizzato a riscuotere somme, incassare assegni, per nome e per conto dell'Associazione, derivanti da attività o manifestazioni - deliberate dall'Assemblea, dal Direttivo o comunque previste dallo Statuto - per le quali è stato chiesto ed ottenuto un finanziamento economico da privati o da enti pubblici.

Il Presidente può aprire conti correnti con banche ed uffici postali, dandone comunicazione anticipata ai componenti del Direttivo.

Nel caso di impedimento o assenza il Vice Presidente sostituisce il Presidente nelle funzioni sopra citate.

In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, per dimissioni (senza subentri) della metà più uno dei suoi componenti, il Presidente - o in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano - dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro quindici giorni e la stessa dovrà svolgersi entro i successivi trenta e nel frattempo è tenuto a curare l'ordinaria amministrazione.



TITOLO V

LE RISORSE ECONOMICHE

Articolo 17

Patrimonio ed esercizio finanziario

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. Beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
2. Quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
3. Contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
4. Contributi dello stato, di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di attività e progetti;
5. Contributi di organismi internazionali;
6. Donazioni e lasciti testamentari;
7. Rimborsi derivati da Convenzioni;
8. Erogazioni liberali;
9. Proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Articolo 18

I beni che debbono essere annotati a bilancio.

I beni dell'associazione sono i beni immobili, i beni mobili utilizzati per le attività previste

all'articolo 7 (finalità) e registrati a bilancio. Tutti i beni sono acquistati - o utilizzati in comodato d'uso regolarmente sottoscritto - dall'associazione e ad essa intestati. Essi vengono annualmente inventariati e ogni socio può richiedere di consultare il registro.

Articolo 19

I contributi degli aderenti e dei privati

I contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota di iscrizione annuale, stabilita dal Consiglio Direttivo e dai contributi straordinari che i Soci e privati possono versare spontaneamente all'Associazione. Le erogazioni liberali in denaro sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

Articolo 20

Donazioni e Lasciti

Le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'associazione, il Presidente compie i relativi atti giuridici.

Articolo 21

Rimborsi Convenzioni

Le spese anticipate per spese previsti da Convenzioni debbono essere autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22

Devoluzione dei Beni

In caso di scioglimento, di cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devolute ad altre Onlus sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 della leg. 23/12/1996 n° 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 23

Bilancio consuntivo e preventivo

L'anno sociale e l'esercizio finanziario annuale decorrono dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e tutte le spese relative al periodo di un anno, nonché eventuali voci di debito e di credito. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrate per l'esercizio annuale successivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione completa e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa,

in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.



TITOLO VII LE CONVENZIONI

Articolo 24

Deliberazioni delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo, copia di ogni convenzione è custodita a cura del Presidente, nella sede dell'associazione.

151

Articolo 25

Stipula e attuazione della convenzione

La convenzione è stipulata dal Presidente dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo decide sulle modalità di attuazione della convenzione

TITOLO VIII DIPENDENTI E COLLABORATORI

Articolo 26

Dipendenti e Collaboratori

L'associazione può assumere, lavoratori dipendenti e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, di contratti di collaborazione e di consulenze.

I rapporti tra l'Associazione e i lavoratori dipendenti o collaboratori, sono disciplinati dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

TITOLO IX LA RESPONSABILITA'

Articolo 27

Responsabilità dell'associazione

L'associazione risponde con le proprie risorse economiche, di danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'associazione deve assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

TITOLO X RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Articolo 28

Rapporti con altri enti e soggetti pubblici e privati: l'Associazione partecipa e collabora con soggetti privati ed enti pubblici, per la realizzazione delle finalità: Sociali, Volontarie e di difesa e promozione Civile e Ambientale e di tutte le attività connesse nei fini statutari.



TITOLO XI SCIOGLIMENTO

Articolo 29

Modifiche allo Statuto e Scioglimento

2015 Modifiche allo Statuto, Regolamento, scioglimento dell'Associazione e destinazione del patrimonio sociale, vengono proposte dal Consiglio Direttivo ma deliberate unicamente dall'Assemblea Straordinaria dei soci con il voto favorevole dei **tre quinti dei soci** presenti di persona o per delega, sia in prima che in seconda convocazione. Durante l'Assemblea verranno anche nominati i liquidatori. In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo ad altre associazioni con finalità analoga o per fine di pubblica utilità, salvo che sia diversamente disposto per legge, sentito l'organismo di controllo.

TITOLO XII NORME FINALI

Articolo 30

Disposizioni finali

La decisione su qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo.

In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale ove ha sede l'Associazione di eseguire la nomina del terzo arbitro. Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Articolo 31

Simbolo dell'associazione



ASSOCIAZIONE "ABALA LITE ONLUS

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo. Seguono le firme dei soci fondatori:

Adriano Serio
Luca Montanaro
Paolo Buffa
Stefano Balbin
...
Michela...

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI CIRIE

originale dell'atto qui
registrato il **20 APR. 2015**
N. **477** Serie **3**

ANTONINO CARBONARO
Firma su delega del Direttore Provinciale



20 APR. 2015